ORDINAMENTO DELLE CARRIERE E STATUTO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 26

Personale ausiliario di vigilanza

Gli agenti di custodia sono addetti ai servizi di custodia e vigilanza delle manifatture tabacchi, saline, stabilimenti e depositi e sono posti alla immediata dipendenza del direttore. Gli agenti di controllo di 1ª e 2ª classe coadiuvano gli agenti di custodia e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento. L'agente di custodia puo' essere autorizzato a farsi coadiuvare nella custodia e sorveglianza della porta, dalla moglie, che non sia dipendente dell'opificio, stabilimento o deposito, verso compenso da stabilirsi dalla Direzione generale.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1957, non più in vigore dal 2 maggio 1962 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Estremi	Legge 23 dicembre 1956, n. 1417
Capo	II — Attribuzioni del personale addetto ai servizi centrali e periferici dell'amministrazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-e-statuto-del-personale-dell/art-26-personale-ausiliario-di-vigilanza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it